

In data 5 agosto 2004

Il Banco di Sicilia S.p.A.

e

Le Segreterie degli Organi di Coordinamento RR.SS.AA.

FABI, DIRCREDITO e SINFUB

Premesso che

- le Parti individuano come valori condivisi e quale obiettivo comune la tutela della salute, sicurezza e dignità dei lavoratori sul luogo di lavoro attraverso una gestione preventiva e sistematica dei fattori di rischio;
- le Parti ritengono utile a tale fine la istituzione di sedi di confronto formalizzato e periodico, quali osservatori e organismi paritetici similari, propedeutici ad un dialogo nuovo in tema di impatto delle innovazioni tecniche ed organizzative sulla salute e sicurezza, di monitoraggio degli eventi criminosi e della efficienza delle misure di sicurezza;
- l'Azienda ha manifestato l'esigenza di sottoporre a riesame il sistema delle misure di sicurezza delle filiali in atto vigente, procedendo altresì all'avvio di una fase di sperimentazione con l'introduzione di ulteriori o sostitutive misure, allo scopo di garantire un adeguato livello di protezione degli sportelli e di prevenzione degli eventi criminosi;
- le OO.SS. hanno, a loro volta, rappresentato la necessità che l'assetto aziendale dei dispositivi di sicurezza persegua l'obiettivo di elevare gli standard di sicurezza e di salute dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti degli stessi;

Fatte le superiori premesse, che costituiscono parte integrante del presente Verbale di Accordo, hanno convenuto quanto segue:

A. COSTITUZIONE OSSERVATORIO PER LA SICUREZZA DELLE FILIALI

1. Le parti convengono di istituire un Osservatorio permanente in materia di sicurezza delle filiali, composto da rappresentanti dell'Azienda e da rappresentanti delle OO.SS., questi ultimi in numero di tre per sigla sindacale appartenenti alle Segreterie degli Organi di Coordinamento e la cui nomina o eventuale sostituzione compete alle stesse.
2. L'Osservatorio avrà il compito di monitorare i processi relativi all'introduzione e variazione, anche in via sperimentale, delle misure di sicurezza e potrà avanzare osservazioni e proposte in ordine ai programmi aziendali, osservazioni e proposte in merito alle quali l'Azienda svolgerà le opportune valutazioni.

L'Azienda inoltrerà all'Osservatorio, che ha compiti di ricognizione sull'andamento degli eventi criminosi, una informativa periodica (con cadenza mensile) relativa agli eventi criminosi verificatesi, con l'indicazione delle eventuali peculiarità e circostanze degli stessi, nonché delle pertinenti soluzioni da adottare a fronte delle criticità riscontrate.

L'Osservatorio raccoglierà, e se ne farà tramite presso l'Azienda, le eventuali osservazioni e proposte che, in concomitanza al verificarsi di un evento criminoso saranno formulate dalle pertinenti rappresentanze sindacali.

3. L'Azienda accoglierà con priorità, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive, le richieste di trasferimento, di avvicendamento nella mansione, avanzate da dipendenti direttamente coinvolti in eventi criminosi.
Resta a carico dell'Azienda l'onere relativo a visite specialistiche richieste dal dipendente in connessione a eventi criminosi, previo esame del medico competente.
4. Le competenti RR.SS.AA. potranno effettuare nei locali delle filiali sopralluoghi e controlli non preavvisati ai fini della constatazione dello stato dei locali, dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza e del rispetto delle norme di legge. In tali circostanze potranno rappresentare le loro osservazioni sulle criticità eventualmente riscontrate e sull'adozione di eventuali ulteriori misure ed eventuali modifiche da apportare all'assetto degli apprestamenti di sicurezza, nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. 626/1994 e succ. modd., nonché del D. Lgs. 193/2003.
I componenti l'Osservatorio potranno effettuare sopralluoghi in qualsiasi momento presso i locali della Centrale operativa del sistema di videosorveglianza.
5. L'Osservatorio si riunisce almeno quattro volte l'anno e comunque ogni qualvolta una delle Parti ne faccia richiesta.
In tali occasioni l'Azienda fornirà preventiva informativa sugli apprestamenti di sicurezza che verranno adottati presso filiali di nuova apertura.
6. Per l'espletamento dei compiti assegnati all'Osservatorio ciascun rappresentante delle OO.SS. potrà usufruire di permessi retribuiti.

B. SISTEMA MISURE DI SICUREZZA DELLA RETE OPERATIVA

1. Il rischio da eventi criminosi, tra i quali le rapine, costituisce rischio riconnesso all'attività bancaria di tutta la rete operativa e deve in quanto tale essere oggetto di valutazione nel contesto del documento di valutazione del rischio aziendale e di un adeguato e specifico sistema di formazione e informazione in favore dei lavoratori.
2. Allo scopo di prevenire eventi criminosi nei locali dell'Azienda aperti al pubblico e assicurare un idoneo livello di sicurezza anche ai lavoratori, è prioritario il mantenimento o l'installazione di uno standard adeguato di sistemi di apprestamenti di sicurezza, da individuare in considerazione della specificità del territorio e dell'ubicazione dei locali.
Il sistema di sicurezza della singola filiale dovrà essere graduato riguardo allo specifico livello di rischiosità, prevedendo per le filiali ad alto rischio il mantenimento o l'adozione di misure ad elevato valore disincentivante (se del caso, nelle ipotesi di maggiore rischiosità, unitamente a misure di sicurezza di ausilio per le Forze dell'Ordine) e riservando alle filiali a più bassa rischiosità l'adozione di misure con minore valenza disincentivante.
3. L'Azienda fornirà all'Osservatorio una informativa sull'esito delle verifiche già condotte alla data di stipula del presente accordo, sulle criticità riscontrate e le soluzioni adottate, in merito alle quali l'Osservatorio potrà fornire le sue osservazioni. Analogo confronto si attuerà in relazione alle azioni di verifica che l'Azienda, tempo per tempo, effettuerà successivamente alla data di stipula del presente accordo.

4. L'avvio in via sperimentale del sistema VDS sarà preceduto da un incontro con le RR.SS.AA. per l'illustrazione dello stesso e l'individuazione delle filiali interessate, nonché la definizione dell'accordo secondo principi non inferiori a quelli di cui al successivo punto 6).

Attivato in via sperimentale il sistema VDS, con mantenimento degli apprestamenti di sicurezza preesistenti per la durata necessaria, le RR.SS.AA. dell'unità produttiva interessata effettueranno una o più visite/sopralluogo in occasione delle quali verrà illustrato il funzionamento del sistema e il posizionamento delle telecamere in relazione alle caratteristiche dei locali.

La gestione "in remoto" presso la Centrale operativa potrà essere oggetto di sopralluogo da parte di componenti l'Osservatorio;

5. presso le unità produttive ove non siano costituite RR.SS.AA. e per le quali è prevista l'introduzione in via sperimentale del sistema VDS, la competenza alla stipula degli accordi di cui vi è disciplina al seguente punto 6), spetterà alle Segreterie degli Organi di Coordinamento stipulanti il presente accordo. I sopralluoghi di cui ai superiori punti A.4 e B.4 relativamente alle unità produttive in argomento presso cui vi sia stata introduzione del sistema VDS sono di competenza delle Segreterie degli Organi di Coordinamento stipulanti il presente accordo.
6. Ferme restando le specifiche disposizioni richieste dalle peculiarità dei luoghi e situazioni, conseguenti anche alle verifiche di cui al precedente punto 3), le intese stipulate con le RR.SS.AA., nel pieno rispetto della L. 300/1970, e con Segreterie degli Organi di Coordinamento ove previsto dal presente accordo, dovranno dare attuazione alle regole dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento del 29.4.2004 in tema di installazione di sistemi di videosorveglianza (principi di liceità, necessità e proporzionalità, etc.), e in ogni caso contenere previsioni che recepiscano almeno il seguente articolato:
- a) l'installazione del sistema di videosorveglianza ha esclusive finalità di deterrenza di atti criminosi di terzi e risponde soltanto all'esigenza di garantire un adeguato livello di sicurezza contro il fenomeno delle rapine;
 - b) in nessun caso i dispositivi installati potranno essere utilizzati per effettuare riprese dell'attività lavorativa o eseguire controlli a distanza del personale;
 - c) le telecamere dovranno essere installate in modo tale da non riprendere direttamente le singole postazioni di lavoro;
 - d) devono essere escluse modalità operative che prevedano lo scambio di frasi convenzionali tra operatore presso la centrale e il personale della filiale;
 - e) il sistema di sorveglianza non effettua alcuna registrazione remota di immagini e suoni;
 - f) ai fini del presente accordo, il funzionamento degli impianti di videoregistrazione locale antirapina avverrà secondo le seguenti modalità:
 - la registrazione viene effettuata su supporti di registrazione con impostazione a 24 ore consecutive per un numero di giorni pari alla durata della settimana lavorativa. Decorso tale termine la registrazione viene distrutta, salvo il caso che segue;
 - i supporti di registrazione non possono essere visionati da alcuno, fatta eccezione per l'Autorità Giudiziaria e l'Autorità di P.S., che all'occorrenza possono procederne anche al sequestro;
 - le risultanze delle registrazioni non possono in nessun caso e nel modo più tassativo costituire supporto all'accertamento diretto o indiretto dell'obbligo di diligenza del lavoratore ed all'adozione di atti sanzionatori a suo carico;

- l'immissione e/o l'estrazione dei supporti di registrazione avviene in presenza del R.D.L. o Rappresentante R.S.A.;
- la custodia del dispositivo e del supporto di registrazione avviene all'interno di apposito contenitore metallico o vano all'interno dell'armadio corazzato che contiene l'impianto. Detto contenitore e/o vano è provvisto di apposita chiave detenuta dal R.D.L. o Rappresentante R.S.A., mentre la chiave dell'armadio deve essere in possesso del Responsabile della Sicurezza.

Il duplicato della chiave in possesso del R.D.L. o Rappresentante R.S.A. deve essere custodito in plico sigillato presso la Dipendenza per consentire comunque la sostituzione del supporto di registrazione in caso di assenza improvvisa.

Analogamente, per gli impianti di videoregistrazione digitale il R.D.L. o Rappresentante R.S.A. deterrà una chiave o password di accesso alla funzione di gestione delle immagini registrate, il cui duplicato dovrà essere custodito presso la Dipendenza in plico sigillato.

- g) le locali RR.SS.AA. avranno diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche e sopralluoghi al fine di assicurare il corretto utilizzo del sistema in linea con quanto sopra descritto;
- h) lo stato di applicazione delle intese, le risultanze della fase sperimentale e le connesse problematiche saranno oggetto di esame in sede locale in occasione degli incontri semestrali tra Azienda e RR.SS.AA.. Detto confronto avverrà con le Segreterie degli Organi di Coordinamento relativamente alle unità produttive di cui al superiore punto B.5 del presente accordo.

C. SCADENZA

1. L'Osservatorio viene istituito per la durata di tre anni dal momento in cui diviene effettivamente operativo (quindi dall'insediamento dei componenti, che deve avvenire entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Verbale).

Analoga scadenza triennale ha l'Accordo nel suo complesso.

Entro sei mesi dalla scadenza del termine le Parti si consulteranno per la proroga di detto termine.

Lo stato di applicazione del presente Accordo e le eventuali relative problematiche potranno essere esaminati in occasione di un specifico incontro da svolgersi, a richiesta anche di ciascuna Parte, entro sei mesi dalla sottoscrizione.

Resta inteso che con i contenuti del presente accordo le parti non intendono superare e/o sostituire le competenze proprie dei R.L.S. di cui alla D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche ed alla normativa collettiva nazionale di settore.

BANCO DI SICILIA S.p.A.

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle rr.ss.aa.
 FABI DIRCREDITO SINFUB